

Newsletter

06 novembre 2023

***Regime degli impatriati
Novità del D. Lgs. "Fiscalità internazionale"
attuativo della L. 111/2023 (legge delega di
riforma fiscale)***

La bozza di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale ridimensiona i benefici connessi al regime per i lavoratori impatriati, riscrivendone i requisiti di accesso in modo più stringente. In particolare, l'art. 7 co. 1 lett. b) della bozza di decreto prevede che l'attività lavorativa debba essere svolta in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il dipendente era impiegato all'estero prima del trasferimento, nonché da quelli appartenenti allo stesso gruppo.

Il nuovo testo sembrerebbe richiedere una totale discontinuità rispetto all'attività di lavoro svolta prima del trasferimento, sia in riferimento al datore di lavoro, sia in relazione all'accordo che viene sottoscritto con quest'ultimo. Non sembra invece che la nuova formulazione intenda escludere le casistiche di trasferimento in remote working, a patto che ci sia un cambio del datore di lavoro estero.

***Convenzioni bilaterali contro le doppie
imposizioni - Rimborso del credito
d'imposta sui dividendi (Cass. 25.10.2023
n. 29580)***

Secondo la sentenza Cass. 25.10.2023 n. 29580, il rimborso del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da una società italiana alla società madre francese non è subordinato all'effettivo pagamento dell'imposta francese da parte della società madre. È, al contrario, sufficiente verificare che tali dividendi siano stati inclusi nel coacervo del reddito imponibile, divenendo poi irrilevante il fatto che l'aliquota dello Stato estero sia superiore, pari o inferiore a quella italiana e che vi sia un effettivo prelievo fiscale in tale Stato.

**Imposta di bollo sulle fatture elettroniche -
Termini per il versamento - Semplificazioni
(guida Agenzia delle Entrate ottobre 2023)**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri l'aggiornamento al mese di ottobre 2023 della Guida all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che era stata rivista, da ultimo, nello scorso mese di marzo. Nel documento è presente un'indicazione che riguarda le semplificazioni relative ai termini di versamento. L'art. 17 co. 1-bis del DL 124/2019 ha, infatti, previsto che il pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, "nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento" (30 settembre), se l'ammontare dell'imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell'anno risulta inferiore a 5.000 euro;
- per il primo e secondo trimestre, "nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento" (30 novembre), nell'ipotesi in cui l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare dell'anno sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

Nella Guida aggiornata, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'ammontare dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre "sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta", ovvero 2521 per il primo trimestre e/o 2522 per il secondo trimestre.

**Trasferimento a favore del Comune -
Opzione contenuta nell'accordo di
programma - Atti di trasformazione del
territorio - Esclusione (risposta interpello
Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 451)**

Con la risposta a interpello 27.10.2023 n. 451, l'Agenzia delle Entrate ha escluso che all'atto di trasferimento di immobili da parte di una srl a favore di un Comune, in attuazione di un'opzione inserita in un accordo tra enti pubblici e soggetto privato (la srl) per la riqualificazione urbana, si applichino le agevolazioni previste dal combinato disposto dell'art. 20 co. 2 L. 10/77 e dell'art. 32 co. 2 DPR 601/73. Tale atto non è idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio, ma persegue un interesse meramente individualistico e non ha i requisiti richiesti dalla normativa agevolativa, tra cui l'assenza di intento speculativo.

**Imposta di bollo sulle fatture elettroniche –
Procedure di integrazione – Terzo trimestre
2023**

I soggetti passivi tenuti al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno hanno tempo fino al prossimo 31.10.2023 per integrare i dati loro comunicati, in via provvisoria, dall'Agenzia delle Entrate. Decorso tale termine, entro il 15.11.2023 l'Amministrazione finanziaria renderà noto l'importo definitivo, che dovrà essere versato entro il 30.11.2023. Quest'ultima scadenza interesserà anche i soggetti che nei primi due trimestri dell'anno avrebbero dovuto versare un importo complessivamente inferiore a 5.000 euro. Accedendo alla sezione "Consultazione", presente nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", e, scegliendo l'opzione "Pagamento imposta di bollo" (nel box "Fatture elettroniche"), il soggetto passivo potrà visualizzare due distinte liste:

- l'elenco "A", che contiene le fatture elettroniche transitate via SdI che recano l'assolvimento del tributo (avvenuto con le modalità testé descritte);
- l'elenco "B", che invece, evidenzia le e-fatture in ordine alle quali l'imposta non è stata assolta, pur essendovene obbligo.

L'operatore potrà modificare l'elenco "B", segnalando quali, fra le fatture elettroniche in esso contenute, non realizzano il presupposto per l'imposizione e aggiungendo quelle che devono essere assoggettate al tributo, ma non risultano presenti in alcuna delle due liste.

**Versamenti mediante F24 - Novità del D. Lgs.
"Adempimenti" attuativo della L. 111/2023
(legge delega di riforma fiscale)**

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23.10.2023, ha approvato in esame preliminare una bozza di DLgs. che contiene alcune misure volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.

In particolare si prevede, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme che rientrano nell'art. 17 del DLgs. 241/97:

- la possibilità di disporre in via preventiva l'addebito delle somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, in relazione ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati;

- la possibilità di utilizzare anche la piattaforma PagoPA. Con riferimento ai versamenti, il DLgs. in esame:
- aggiunge un'ulteriore rata, con scadenza 16 dicembre, al piano di rateazione di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 241/97 delle somme dovute a titolo di saldo e di eventuale primo acconto;
- unifica al 16 di ciascun mese i termini per il versamento delle suddette rate per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA;
- incrementa a 100,00 euro il limite d'importo al di sotto del quale un soggetto passivo IVA può rimandare al periodo successivo il versamento derivante dalle liquidazioni periodiche;
- introduce il limite di 100,00 euro al di sotto del quale il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600/73, può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

***Erogazioni liberali in natura di modico valore
- Soglia di esenzione per il 2024 - Incremento
a 1.000 euro per tutti e a 2.000 per i
dipendenti con figli a carico - Novità del Ddl.
di bilancio 2024***

Nella bozza del Ddl. bilancio 2024, approvata lo scorso 16.10.2023 dal Consiglio dei Ministri, sarebbe previsto l'incremento, limitatamente al 2024, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit rispetto ai 258,23 euro previsti ordinariamente dall'art. 51 co. 3 del TUIR. In particolare, la soglia per il 2024 sarebbe pari a:

- 1.000,00 per tutti i dipendenti;
- 2.000,00 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Nella soglia di non imponibilità sarebbe possibile considerare anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale,
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

***Detassazione delle somme erogate sotto
forma di partecipazione agli utili -
Applicazione dell'imposta sostitutiva del
10% - Condizioni***

L'art. 1 co. 182 ss. della L. 208/2015 prevede la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, e delle addizionali comunali e regionali, pari al 10% (5% per il 2023), entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi e al ricorrere delle condizioni di legge: ai premi di risultato e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Per applicare la detassazione ai premi di risultato è necessario che nell'arco di un periodo congruo sia stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

La partecipazione agli utili dell'impresa costituisce invece una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa alla detassazione in esame a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2016 n. 28 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.4.2023 n. 284).

***Utilizzo del plafond per un importo superiore
a quello indicato nella dichiarazione d'intento
- Sanzioni applicabili***

Può accadere che il fornitore di un esportatore abituale effettui operazioni in regime di non imponibilità IVA per un importo maggiore rispetto al plafond IVA che è stato indicato nella dichiarazione d'intento dalla controparte.

Tale condotta del cedente o prestatore può essere sanzionabile ai sensi dell'art. 7 co. 4-bis del D. Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200% dell'imposta), non avendo verificato, prima di effettuare l'operazione in regime di non imponibilità, che l'esportatore abituale abbia trasmesso la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Il comportamento potrebbe anche essere ricondotto alla fattispecie del fornitore che effettua operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali in assenza dei relativi presupposti, applicandosi la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 7 co. 3 del D. Lgs. n. 471/97.

In caso di inerzia del cedente o prestatore, l'esportatore abituale che riceve una fattura per un'operazione non imponibile, nel limite del proprio plafond disponibile, ma corrispondente a un importo superiore alla dichiarazione d'intento rilasciata, è tenuto a regolarizzare l'operazione ai sensi dell'art. 6 co. 8 del D. Lgs. n. 471/97, per non incorrere nella sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro (Videoconferenza Agenzia delle Entrate 20.9.2023).

Rimborso credito IVA – Interessi di mora
(Cass. 25.7.2023 n. 22427)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 25.7.2023 n. 22427, ha stabilito che, laddove il credito IVA chiesto a rimborso sia liquidato a seguito di sentenza, situazione tipica in caso di impugnazione del provvedimento di diniego sull'an o quantum, non è agevole individuare la norma che governa la determinazione degli interessi.

Infatti, per quanto concerne la maturazione degli interessi sui crediti IVA chiesti a rimborso, l'art. 38-bis co. 1 del DPR 633/72 prevede l'applicazione degli interessi in ragione del 2% annuo sulle somme rimborsate, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza computare il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e quella di consegna, se superiore a 15 giorni.

Invece, l'art. 5 della L. 29/1961 stabilisce che sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura semestrale del 2,5%, da computarsi per ogni semestre compiuto. Infine, l'art. 2 della medesima legge dispone che gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Omessa dichiarazione - Imposte versate -
Sanzione proporzionale (risposta interpello
Agenzia delle Entrate 20.10.2023 n. 450)

Ove il contribuente non abbia presentato, nei termini, la dichiarazione IVA, la sanzione proporzionale prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 471/97 (con minimo del 120% o del 60%) va irrogata nonostante le imposte siano state pagate.

L'unico caso in cui si applica la sanzione fissa (realizzandosi un'omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare) si ha quando le imposte sono state pagate entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Comunque, gli uffici possono valutare di applicare la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo ai sensi dell'art. 7 co. 4 del DLgs. 472/97.

Viene così implicitamente superata la diversa tesi sostenuta con la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. 54.

L'interpretazione, fornita nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.10.2023 n. 450, è in aperto contrasto con l'art. 5 del DLgs. 471/97, che, nell'indicare i criteri di calcolo della sanzione, prevede la necessità di considerare i versamenti eseguiti senza nessuna limitazione temporale.

**Manifestazione di interesse all'inclusione
nell'elenco di avvocati - Agenzia istituita dalla
Regione - Imposta di bollo - Esclusione
(risposta interpello Agenzia delle Entrate
18.10.2023 n. 448)**

Nella risposta a interpello 18.10.2023 n. 448, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la "manifestazione di interesse" con cui l'avvocato esprime la propria disponibilità ad essere iscritto nell'elenco di avvocati destinato al conferimento di incarichi di patrocinio in giudizio, assistenza o consulenza legale, nell'interesse di un'Agenzia istituita da una Regione, non è soggetta ad imposta di bollo, in quanto l'Agenzia medesima non è un'Amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/72.

**Revisione della black list UE (conclusioni del
Consiglio UE 17.10.2023)**

Nella seduta del 17.10.2023 il Consiglio dell'Unione europea ha effettuato la revisione periodica della black list dell'Unione, la quale, anche a seguito dell'aggiornamento, continua ad annoverare 16 giurisdizioni.

Infatti, a fronte dell'inserimento di Antigua e Barbuda, Belize e Seychelles, sono state espunte Costa Rica, Isole Vergini britanniche e Isole Marshall.

Si ricorda che la suddetta lista dell'Ue è funzionale all'individuazione dei Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, ai fini del regime dei costi black list di cui all'articolo 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, del TUIR.

Il prossimo aggiornamento è programmato per febbraio 2024.

Deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica – Nuove modalità per l'attivazione delle deleghe (provv. Agenzia delle Entrate 17.10.2023 n. 373040)

Il provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241 ha previsto che l'attivazione delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica fosse subordinata al positivo esito della verifica in ordine agli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante "nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega".

Con l'estensione del perimetro degli operatori economici obbligati alla trasmissione di e-fatture via SdI, che comprenderà dal 2024 tutti i soggetti in regime di franchigia, si è reso necessario un aggiornamento del sistema di attivazione. Con il provvedimento 17.10.2023 n. 373040, si è proceduto pertanto alla modifica del precedente provvedimento e al conseguente adeguamento delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l'attivazione delle deleghe.

Posto che i soggetti in regime di franchigia non presentano la dichiarazione annuale IVA, gli elementi di riscontro per l'attivazione delle deleghe verranno desunti dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell'anno solare precedente (reddito lordo complessivo e reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM, nonché ammontare corrispondente al reddito complessivo).

Provvidenze pubbliche - Obbligo di pubblicazione nella Nota integrativa o sul sito Internet - Abrogazione - Misure allo studio del Governo

Il nuovo decreto semplificazioni, su cui stanno lavorando il Ministero per la Pubblica amministrazione e quello per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, prevede, tra le varie misure, l'abrogazione dell'articolo 1 co. 125-bis della L. 124/2017, che disciplina l'obbligo di trasparenza sulle erogazioni pubbliche:

- per i soggetti che sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, che assolvono all'obbligo nella Nota integrativa del bilancio;

- per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro-imprese), che assolvono all'obbligo alternativamente sui propri siti Internet o nella Nota integrativa.

Se il testo del decreto fosse confermato, l'obbligo di informativa verrebbe, quindi, meno per tutte le imprese.

Non sono previste, invece, modifiche, se non di coordinamento, all'articolo 1 co. 125, 125-ter, 125-quinquies e 127 della L. 124/2017.

L'obbligo di informativa rimarrebbe, quindi, invariato per gli enti non commerciali.

Erronea duplicazione delle fatture - Note di variazione a storno delle fatture già emesse
(risposta interpello Agenzia delle Entrate
13.10.2023 n. 447)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.10.2023 n. 447, confermando il proprio precedente orientamento (risposta a interpello n. 395/2019), ha precisato che, se per una stessa operazione vengono trasmessi due file XML al Sdl, l'errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l'emissione di una nota di variazione in diminuzione a storno.

Il Sdl effettua alcune verifiche sull'unicità della fattura, scartando i documenti duplicati. Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, il soggetto passivo si avvalga di intermediari, il sistema potrebbe non essere in grado di intercettare l'errore di duplicazione "in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati".

Se le fatture si riferiscono alle medesime operazioni, dopo avere registrato, "nel periodo d'imposta corrente", tutti i duplicati "emessi dall'intermediario alla controparte", è possibile stornare gli stessi emettendo una nota di variazione ex articolo 26, comma 2, del DPR 633/72; la fattispecie in esame può, infatti, essere ricondotta alle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione" che consentono la variazione in diminuzione senza limiti di tempo.

Le note di credito possono essere "cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun acquirente", con indicazione degli estremi delle fatture duplicate e, nel campo "causale", della dicitura "storno totale delle fatture per errato invio tramite Sdl".

***Contratti con la Pubblica Amministrazione -
Appalti pubblici - Novità del Codice dei contratti
pubblici - Chiarimenti (risposta interpello
Agenzia delle Entrate 9.10.2023 n. 446)***

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 9.10.2023 n. 446 ha chiarito che la nuova imposta di bollo una tantum, versata dall'appaltatore al momento della stipula del contratto di appalto pubblico, prevista dall'articolo 18 co. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e determinata nella misura prevista dalla Tabella, allegato I.4 al medesimo decreto, sostituisce anche l'imposta di bollo dovuta sul contratto alla registrazione del contratto medesimo.

***Immobili pubblici oggetto di operazioni di
cartolarizzazione - Soggetto passivo
(C.T.G. Il Lazio 13.7.2023 n.
4372/16/2023)***

Con la sentenza del 13.7.2023 n. 4372/16/23, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha affermato che, in relazione ad immobili pubblici oggetto di privatizzazione mediante operazioni di cartolarizzazione, il soggetto passivo ai fini IMU è l'ente pubblico effettivo utilizzatore degli stessi, e non la società di gestione del risparmio (SGR) titolare dei fondi in cui sono confluiti i beni immobili trasferiti.

Ciò in forza dell'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 351/2001, che, nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, individua i soggetti passivi ai fini ICI/IMU, per tutta la durata della gestione, nei "soggetti gestori" di cui al successivo articolo 3 co. 1 lett. d) del D.L. n. 351/2001, ossia negli enti pubblici cui i beni sono assegnati.

La qualifica di soggetto passivo in capo all'ente pubblico utilizzatore degli immobili comporta, secondo l'Autore, la possibilità di riscontrare eventuali casi di esenzione dall'IMU per destinazione degli immobili ai compiti istituzionali di detti enti (attualmente prevista dall'articolo 1 co. 759 lett. a) della L. 160/2019).